



AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

ex art. 127 Cost.

del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI pro tempore,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

contro

la REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente in carica, con sede a Perugia,
Corso Vannucci, 96

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2
pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 17.04.2019, giusta deliberazione del Consiglio dei
Ministri assunta nella seduta del giorno 11.06.2019.

| | | | |
|---|-----------|------------|-------------------|
| REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PERUGIA | | | |
| Presidente | Consiglio | Avvocatura | Dirigenza |
| Data di arrivo 20 GIU. 2019 | | | Visto <i>A</i> |
| Anno Cord. | | AVVOCATURA | |
| Copia a | | | |

In data 17.04.2019, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, è stata pubblicata la legge regionale 11 aprile 2019, n. 2, recante *“Disciplina delle cooperative di comunità”*.

L’art. 5, comma 1, lett. b) della legge prevede che la Regione *“disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale”*.

Tale disposizione è costituzionalmente illegittima perché, intervenendo, per le ragioni che si esporranno, in materia di ordinamento civile, viola la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Carta fondamentale: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per il seguente

MOTIVO

Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione

Come s’è detto in premessa, la legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, riconoscendone e promuovendone il ruolo e la funzione, detta la disciplina delle cooperative di comunità, tali essendo, ai fini della stessa legge ed in assenza di una normativa statale che le riconosca, quelle società cooperative, costituite ai sensi del codice civile ed iscritte al relativo albo, che, *“anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all’acquisto collettivo di beni o servizi di interesse*

generale”, che stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione e che prevedono, nello statuto o nel regolamento, forme di coinvolgimento e modalità di partecipazione all’assemblea dei soci o di nomina nel consiglio di amministrazione dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa (art. 2).

Secondo l’art. 1 della stessa legge, le cooperative di comunità hanno come obiettivo *“la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro”*.

L’art. 3 della legge prevede l’istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale l’iscrizione al quale condiziona il riconoscimento della cooperativa quale cooperativa di comunità, mentre l’art. 4 contempla interventi economici regionali - finanziamenti, contributi e incentivi - a favore delle cooperative stesse, provvidenze la cui copertura finanziaria è assicurata dalla norma di cui al successivo art. 6.

L’art. 5, rubricato *“Strumenti e modalità di raccordo”*, prevede, infine, e tra l’altro, che la Regione, *“riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare ... disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale”* (comma 1, lett. b)).

La norma statale richiamata - l’art. 55 del c.d. Codice del Terzo settore - stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all’art. 5 che precede, assicurano il

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

L'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. n. 2/2019, prevedendo il coinvolgimento (anche) delle cooperative di comunità nell'attività di programmazione, progettazione e accreditamento di cui all'art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, contrasta con questa disposizione la quale limita detto coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore tra i quali, pacificamente, non sono ricomprese le cooperative di comunità (v. l'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 contenente l'elencazione tassativa degli enti del Terzo settore).

In altri termini, il coinvolgimento delle cooperative di comunità nell'attività di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 previsto dalla norma regionale che si impugna comporta, nella sostanza, l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale.

Ampliando il novero dei soggetti del Terzo settore, quali individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, la Regione Umbria ha dunque ecceduto dalle proprie competenze invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ed infatti, come autorevolmente affermato anche da codesta Ecc.ma Corte, “è innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'ordinamento civile”. L'ordinamento civile, com'è noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza” (così, la sent. n. 185/2018).

Per tali ragioni l'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. Umbria n. 2/2019 contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, viene impugnato e dovrà essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per le ragioni sopra indicate ed illustrate, il comma 1, lett. b) dell'art. 5 della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 17.04.2019, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 11.06.2019.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 11.06.2019, della determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17.04.2019, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17.04.2019.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li 15 giugno 2019

Leonello MARIANI
VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO

Leonello Mariani